

## Sommario

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Aziende nell'unità di crisi del MISE: periodi aggiuntivi di CIGD .....            | 2  |
| Collocamenti in società o gruppi: riflessioni sugli effetti fiscali - 3.....      | 3  |
| Cpf "discoteche", tutto pronto, dal 2 dicembre il via alle istanze .....          | 5  |
| Bonus edilizi e Superbonus, il punto su visto di conformità e asseverazione ..... | 7  |
| Cfp perequativo del "Sostegni-bis": istanze a partire dal 29 novembre.....        | 9  |
| Bonus tessile e moda, ultimo atto: il codice tributo per usufruirne.....          | 12 |
| Ammesse al 110%, se contabilizzate, le prestazioni del personale interno .....    | 13 |
| Bonus "Teatri e Spettacoli": pronto il codice per ottenerlo .....                 | 14 |
| Quesito: Trasferimento per lavoro e detrazione interessi passivi sul mutuo.....   | 15 |

## **Aziende nell'unità di crisi del MISE: periodi aggiuntivi di CIGD**

La legge di bilancio 2021 ha previsto che, per attuare i piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo Economico o delle Regioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga (CIGD) nel 2021, della durata massima di 12 mesi, anche non continuativi.

I periodi aggiuntivi di CIGD possono essere riconosciuti solo ai datori di lavoro che hanno già fruito in precedenza dello stesso tipo di ammortizzatore sociale. Sono escluse le aziende che vi accederebbero per la prima volta e quelle che hanno fruito dei trattamenti di Cassa Integrazione in Deroga con causale "COVID 19" (di cui all'articolo 22 del decreto Cura Italia).

Con [la circolare INPS 26 novembre 2021, n. 179](#) l'Istituto illustra il flusso di gestione per verificare la disponibilità finanziaria, le modalità di trasmissione da parte delle Regioni e delle Province autonome dei provvedimenti di concessione emanati per gli interventi di CIGD e le modalità di pagamento.

La circolare, inoltre, precisa che per questa prestazione è previsto il solo pagamento diretto da parte dell'INPS. Il datore di lavoro, quindi, è tenuto a inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data della notifica del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS, se successivo. Trascorso inutilmente questo termine, il pagamento della prestazione e degli oneri connessi sono a carico del datore di lavoro inadempiente

Fonte INPS.it

### **Collocamenti in società o gruppi: riflessioni sugli effetti fiscali - 3**

*Se la compagine veicolo è costituita in un Paese diverso da quello di residenza della target, i rapporti che si instaurano dovranno essere regolati sulla base della disciplina dei prezzi di trasferimento*

Nell'ambito dei precedenti approfondimenti, abbiamo avuto modo di riflettere sulle diverse conseguenze fiscali che possono discendere da un investimento partecipativo, a seconda delle specifiche modalità attraverso le quali questo viene a realizzarsi.

Di seguito, riportiamo l'esito dell'analisi comparativa di tali opzioni alternative: in particolare, affrontiamo i casi di investimento con risorse proprie e con ricorso a capitale di debito e, per ciascuno di essi, valuteremo i differenti risvolti fiscali che discendono, rispettivamente, dall'acquisto diretto o da un'acquisizione effettuata per il tramite di un veicolo societario.

#### **Acquisizione tramite risorse proprie dell'investitore**

Nell'ipotesi più lineare, ossia acquisto diretto della partecipazione, la società destinataria dell'investimento (target) non subirà alcun impatto a seguito del passaggio di proprietà, né dal punto di vista contabile né da quello fiscale, poiché l'unica modifica di cui sarà indirettamente incisa è quella della propria compagine sociale.

Se, invece, l'investimento viene realizzato "in via indiretta", ossia mediante la costituzione di una società veicolo destinata ad acquisire la partecipazione nella target e, successivamente, a fondersi con quest'ultima, è opportuno riflettere sulle seguenti circostanze:

- in primo luogo, la società veicolo dovrà essere capitalizzata almeno per un importo corrispondente al prezzo di acquisto della partecipazione. Ciò, in linea generale, dà luogo alla generazione di un incremento della base Ace
- la successiva fusione tra target e veicolo genererà presumibilmente un disavanzo, determinato dalla differenza tra il prezzo di acquisto della partecipazione e il patrimonio netto contabile della target. Questo sembra consentire un'automatica "evaporazione" delle riserve di utili, la mancata ricostituzione di eventuali riserve di rivalutazione presenti nel bilancio della target e, in caso di successivo affrancamento dei maggiori valori, il conseguente abbattimento dei redditi imponibili futuri.

#### **Acquisizione tramite capitale di debito**

Anche nel caso di acquisto tramite indebitamento, nella fattispecie più lineare, ossia acquisto diretto della partecipazione da parte dell'investitore attraverso il ricorso a prestiti bancari, la società destinataria dell'investimento non subirà alcun impatto a seguito del passaggio di proprietà: è infatti sull'investitore che ricade l'obbligo di restituire il finanziamento e di sostenerne l'onere in termini di interessi passivi.

Come per l'acquisto con risorse proprie, se l'investimento viene invece realizzato "in via indiretta", ossia mediante la costituzione di una società veicolo destinata ad acquisire la partecipazione nella target e, successivamente, a fondersi con essa, si determinano invece conseguenze contabili e fiscali apprezzabili. Ci si trova qui nell'ambito delle cosiddette strutture di merger leveraged buyout (MLbo).

In primis, la società veicolo dovrà finanziarsi per l'acquisto delle partecipazioni il cui prezzo anche qui, presumibilmente, eccederà il valore del patrimonio netto della target.

La successiva fusione genererà:

- un sostanziale accollo, da parte della target, del debito contratto dal veicolo
- l'eventuale emersione di un disavanzo, determinato dalla differenza tra il prezzo di acquisto della partecipazione e il patrimonio netto della target. Come nel caso precedente, si determina l'"evaporazione" delle riserve di utili, la mancata ricostituzione di eventuali riserve di rivalutazione presenti nel bilancio della target e, in caso di affrancamento dei maggiori valori, un abbattimento dei redditi imponibili futuri.

All'esito dell'operazione, la società target si è accollata il debito contratto dal veicolo per l'acquisto delle sue stesse partecipazioni.

È interessante osservare che qualora l'investitore, pur disponendo di risorse proprie per l'acquisizione della partecipazione, optasse per la costituzione di una newco e, anziché capitalizzarla, la finanziasse attraverso la concessione di un credito, la successiva e progressiva restituzione del debito da parte della target al socio investitore, almeno a prima vista, configura potenzialmente uno schema di cash out, assumendo la restituzione del debito la natura sostanziale di distribuzione di dividendi.

In linea generale, sembra lecito affermare che, nel caso in cui l'investimento venga realizzato "in via indiretta", occorrerà verificare che la costituzione del veicolo e la sua successiva fusione con la target non abbia come unica finalità la fruizione dei benefici fiscali, ma che ci siano anche ulteriori valide ragioni extra fiscali non marginali, come avviene nelle strutture genuine di MIbo.

Infine, è possibile individuare ulteriori potenziali criticità fiscali nei descritti meccanismi di debt push down: ipotizziamo, ad esempio, una struttura tipica di MIbo in cui il veicolo sia costituito in un paese diverso rispetto a quello di residenza della target. In tal caso, evidentemente, i rapporti che si instaurano tra tali soggetti dovranno essere valutati sulla base della disciplina dei prezzi di trasferimento e occorrerà, di conseguenza, verificare che gli stessi siano delineati e valorizzati nel rispetto del principio di libera concorrenza.

In quest'ottica, l'accollo del debito contratto dal veicolo da parte della target dovrà avvenire alle medesime condizioni a cui lo stesso si realizzerebbe tra soggetti terzi indipendenti. Diversamente, e in linea con le recenti posizioni assunte da alcune amministrazioni fiscali, tra cui quella della già citata Finlandia, si ritiene verosimile presumere che l'investitore abbia percepito un dividendo proveniente dalla target.

***fine***

Fonte FiscoOggi.it

## **Cpf “discoteche”, tutto pronto, dal 2 dicembre il via alle istanze**

*Approvato il modello e le specifiche tecniche da utilizzare per la presentazione della domanda che potrà essere inoltrata online fino al 21 dicembre 2021 tramite i servizi telematici dell’Agenzia*

Con la firma del [provvedimento del 29 novembre 2021](#), il direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, porta ad attuazione l’articolo 2 del decreto “Sostegni-bis” (DI n. 73/2021) con il quale il governo ha stanziato risorse finanziarie per 140 milioni di euro per l’erogazione di un nuovo contributo a fondo perduto destinato a ristorare le attività che anche nel 2021 – con il perdurare della pandemia da Covid-19 e le conseguenti restrizioni necessarie per il suo contenimento – hanno subito chiusure prolungate (almeno 100 giorni nel periodo tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Sostegni-bis”).

Inoltre, la situazione particolare delle discoteche, costrette a una chiusura ininterrotta che perdurava alla data del 23 luglio 2021, è stata oggetto della misura prevista dall’articolo 11 del decreto legge n. 105/2021, con la quale è stata disposta in loro favore la destinazione prioritaria di una parte delle risorse finanziarie sopra citate, pari a 20 milioni di euro.

Con [il decreto del ministro dello Sviluppo economico](#) di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze del 9 settembre 2021 sono stati determinati i soggetti beneficiari, l’ammontare dell’aiuto e le modalità di erogazione – della quale è incaricata l’Agenzia delle entrate – a seguito della presentazione di istanza telematica (vedi articolo [“Stop forzato palestre e discoteche, al via le regole di erogazione del Cfp”](#)).

### **Di cosa si tratta**

Il contributo a fondo perduto in oggetto si articola, quindi, in due set di requisiti e importi spettanti.

Il “contributo attività chiuse” è destinato ai soggetti economici che hanno attivato la partita Iva in data antecedente al 26 maggio 2021 e la cui attività prevalente risultante all’Anagrafe tributaria alla data del 26 maggio 2021 è individuata dai codici Ateco 2007 elencati nell’allegato 1 del decreto interministeriale sopra citato.

L’importo massimo del contributo varia in relazione alla fascia dei ricavi e compensi dell’anno 2019: per ricavi e compensi fino a 400mila euro è previsto l’importo di 3mila euro, poi si passa a 7.500 euro per ricavi oltre 400mila e fino a 1.000.000 di euro e infine a 12mila per ricavi superiori a 1.000.000 di euro.

Il “contributo maggiorazione discoteche” è destinato ai soggetti economici che hanno attivato la partita Iva in data antecedente al 23 luglio 2021 e la cui attività prevalente risultante all’Anagrafe tributaria alla data del 23 luglio 2021 è individuata dal codice Ateco 2007 “93.29.10” (discoteche, sale da ballo, night-club e simili). L’importo massimo previsto per ogni beneficiario ammonta a 25mila euro.

I due cfp non sono alternativi e, pertanto, le discoteche possono richiederli entrambi, se in possesso di tutti i requisiti.

La modalità di erogazione prevista è l’accredito su conto corrente bancario o postale, intestato o cointestato al richiedente.

### **Il modello dell’istanza**

Al provvedimento sono allegati [il modello dell’istanza](#) per la richiesta del contributo e [le istruzioni di compilazione](#).

Il modello contiene la sezione dei dati identificativi del richiedente, le due sezioni dedicate ai requisiti previsti per il “contributo maggiorazione discoteche” (articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale) e per il “contributo attività chiuse” (articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale) e l’Iban per l’accredito dell’indennizzo.

Il cfp è classificabile come aiuto di importo limitato di cui alla sezione 3.1 degli aiuti di Stato e deve essere erogato rispettando le regole del cosiddetto “Temporary Framework” (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni); nel modello sono quindi presenti le sezioni dedicate alla verifica del mancato superamento dei limiti massimi di aiuti previsti per le sezioni 3.1 e 3.12 del “Temporary Framework”.

A seconda della sezione di aiuti di Stato applicata (3.1 e/o 3.12), il richiedente deve indicare sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio: il possesso dei requisiti previsti, la condizione che emerge dalla

verifica di mancato superamento dei limiti massimi, l'elenco degli aiuti ricevuti (quadro A) e i codici fiscali dei soggetti che appartengono all'impresa unica (quadro B).

Nel caso in cui proprio con la somma richiesta con l'agevolazione in esame si verifichi il superamento dell'importo massimo previsto per il settore di attività nella sezione 3.1, il richiedente deve indicare il minor importo di contributo che richiede al fine di non superare il tetto massimo di aiuti.

#### **La presentazione dell'istanza**

L'istanza telematica può essere presentata tra il 2 dicembre e il 21 dicembre 2021, con predisposizione mediante un software conforme alle specifiche tecniche allegate al provvedimento e trasmissione attraverso il canale telematico Entratel/Fisconline (via desktop telematico).

Per la predisposizione e l'invio della richiesta, gli operatori economici possono avvalersi degli intermediari già delegati al loro cassetto fiscale o fornire all'intermediario una specifica delega per la presentazione dell'istanza relativa al contributo in oggetto.

Qualora sia stato inoltrato un modello contenente dati errati è possibile presentare una nuova istanza sostitutiva entro il termine del 21 dicembre 2021 ed entro la stessa data è possibile inviare una rinuncia se invece il contributo richiesto non è spettante. Qualora il contribuente abbia richiesto nell'istanza il "contributo attività chiuse" e il "contributo maggiorazione discoteche", la rinuncia si riferisce a entrambi i contributi.

#### **Controllo delle istanze ed erogazione del contributo**

Il provvedimento illustra le modalità di elaborazione e controllo delle domande da parte dell'Agenzia. Inizialmente, dopo la presentazione del modello, vengono eseguiti dei controlli "formali" che terminano con il rilascio della ricevuta di presa in carico.

Successivamente al 21 dicembre 2021, termine ultimo per la presentazione delle istanze, segue una seconda fase di controlli più approfonditi, a valle della quale l'Agenzia procede al riparto delle risorse stanziati in base a quelle validamente presentate e all'erogazione dei contributi mediante accredito sul conto corrente intestato al richiedente indicato sull'istanza.

Dapprima è previsto il riparto proporzionale dei 20 milioni di euro stanziati per il "contributo maggiorazione discoteche" e successivamente il riparto proporzionale dei rimanenti fondi (120 milioni di euro oltre all'eventuale rimanenza dei fondi appena ripartiti) per il "contributo attività chiuse"; per quest'ultimo, come previsto dal decreto interministeriale, si procederà prioritariamente a un riparto in egual misura per ciascun beneficiario entro un importo di 3mila euro e successivamente al riparto dei fondi rimanenti, in proporzione all'importo richiesto eccedente i 3mila euro.

Infine, il provvedimento illustra i controlli che possono essere svolti successivamente all'erogazione e fornisce le modalità operative per l'eventuale restituzione di un contributo ottenuto e non spettante, per il quale una prossima risoluzione istituirà i codici tributo da utilizzare.

Fonte FiscoOggi.it

## Bonus edilizi e Superbonus, il punto su visto di conformità e asseverazione

*Arrivano le linee guida delle Entrate per contribuenti e operatori sui nuovi obblighi introdotti dal DL n. 157/2021, relativi all'attestazione del diritto al beneficio e a quella della congruità delle spese*

Con [la circolare del n. 16/E](#), firmata il 29 novembre 2021, dal direttore Ruffini, l'Agenzia delle entrate, a pochi giorni dalla pubblicazione delle Faq (vedi articolo "[Decreto "Antifrodi" sui bonus edilizi, le risposte ai dubbi dei contribuenti](#)"), fornisce ulteriori chiarimenti a contribuenti e operatori sull'applicazione del decreto "Antifrodi" (il DL n. 157/2021), la norma che, al fine di contrastare i comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le modalità di fruizione di determinati crediti d'imposta e detrazioni, ha introdotto nuovi obblighi, sia per il Superbonus sia per le agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus (articolo 121, comma 2, del DL "Rilancio"). Nello specifico, la circolare odierna, nelle indicazioni, spiega che il decreto ha esteso i casi di obbligatorietà e conferma che il visto per l'utilizzo del Superbonus in dichiarazione non è obbligatorio se il contribuente invia in autonomia la precompilata oppure se invia la dichiarazione tramite il sostituto d'imposta o, ancora, se sussiste già un visto di conformità sull'intera dichiarazione.

### Superbonus

Riguardo al Superbonus, l'Agenzia delle entrate chiarisce che il decreto "Antifrodi" ha esteso l'obbligo del visto di conformità anche al caso in cui l'agevolazione sia fruita dal beneficiario sotto forma di detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Tale obbligo è, tuttavia, escluso nell'ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (modello 730).

Il documento precisa, inoltre, che tale visto di conformità – per il cui rilascio le spese sono ritenute detraibili – riguarda solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, fermo restando che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull'intera dichiarazione in tutti i casi normativamente previsti.

L'obbligo di apposizione del visto di conformità, introdotto dal decreto "Antifrodi" – spiegano le Entrate – trova applicazione:

- per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, cui si applica il criterio di cassa, con riferimento alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 157/2021).
- per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di competenza, con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa. Tale soluzione si giustifica in relazione all'esigenza di garantire sistematicità nell'applicazione delle disposizioni del decreto "Antifrodi" e di perseguire lo specifico obiettivo di contrasto e di prevenzione delle frodi.

Inoltre, l'Agenzia delle entrate ha precisato che il decreto "Antifrodi" ha previsto l'adozione di un decreto del ministro della Transizione Ecologica per l'individuazione di valori massimi, per talune categorie di beni, cui occorre far riferimento per asseverare la congruità delle spese sostenute. Al riguardo, viene chiarito che, nelle more dell'adozione del predetto decreto, per l'asseverazione occorre fare riferimento:

- per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica rientranti nel Superbonus, al decreto del ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus"
- per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus, al criterio residuale individuato dall'articolo 119, comma 13-bis, del decreto "Rilancio", ossia ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

In ultimo, è evidenziato che resta comunque invariata la disciplina relativa alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruita delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell'anno 2020 per gli interventi ammessi al Superbonus.

### **Bonus diversi dal Superbonus**

Con riferimento ai bonus diversi dal Superbonus, l'Agenzia delle entrate chiarisce che il DI n. 157/2021 ha introdotto l'obbligatorietà del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese, qualora il beneficiario opti, in luogo dell'utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, per le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Per quanto riguarda il visto di conformità, esso va rilasciato dagli stessi soggetti che lo rilasciano ai fini del Superbonus.

Inoltre, per quel che concerne la predetta attestazione, le Entrate precisano che essa deve certificare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori e va resa «secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis» del DI n. 34/2020, per cui è possibile fare riferimento:

- per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, al Dm 6 agosto 2020, nel caso di interventi con data di inizio lavori a decorrere dal 6 ottobre 2020, e ai criteri residuali individuati dal predetto comma 13-bis dell'articolo 119 del DI n. 34/2020 per quelli con data di inizio lavori antecedente
- per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, ai criteri previsti, in via residuale, dal citato articolo 119, comma 13-bis, del DI n. 34/2020.

Viene altresì chiarito che l'attestazione della congruità della spesa può essere rilasciata, per la medesima tipologia di interventi, dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste per gli interventi ammessi al Superbonus, anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, ferma restando la necessità che gli interventi siano almeno avviati. Ciò in quanto, anche in considerazione della ratio del decreto "Antifrodi" di prevenire comportamenti fraudolenti nell'utilizzo di tali agevolazioni, va rilevato che il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori.

Dal punto di vista di applicazione temporale, l'Agenzia delle entrate spiega che l'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto "Antifrodi"). Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l'affidamento dei contribuenti in buona fede che, in relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l'opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto "Antifrodi", anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all'Agenzia delle entrate. Si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate e di attestazione della congruità della spesa.

Con la circolare odierna, infine, viene precisato che l'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell'anno 2020, per gli interventi ammessi ai bonus diversi dal Superbonus, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.

### **Controlli preventivi**

La circolare, in ultimo, descrive i controlli previsti dal decreto "Antifrodi" che vengono effettuati dall'Agenzia delle entrate, nelle ipotesi in cui emergano specifici profili di rischio individuati dalla norma. In particolare, viene ribadito che, in caso di controlli preventivi, se non risultano confermati tali profili di rischio, il termine di utilizzo del credito esposto nella comunicazione è prorogato per un periodo pari al periodo di sospensione della comunicazione stessa. Inoltre, viene precisato che i soggetti obbligati alle segnalazioni antiriciclaggio, che intervengono nelle cessioni comunicate all'Agenzia, non procedono all'acquisizione del credito nei casi in cui ricorre l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette o di astensione. Qualora tali soggetti procedano all'acquisto del credito nonostante ricorrano i presupposti per la segnalazione di operazioni sospette, tale condotta è valutata anche ai fini del concorso nelle violazioni relative all'utilizzo dei crediti in argomento.

Fonte FiscoOggi.it

## **Cfp perequativo del "Sostegni-bis": istanze a partire dal 29 novembre**

*Beneficiari i titolari di partita Iva con ricavi 2019 fino a 10 milioni di euro che hanno subito un calo di almeno il 30% tra il risultato economico d'esercizio del periodo d'imposta 2020 e quello del 2019*

Via libera al contributo a fondo perduto "perequativo", l'ulteriore aiuto di Stato per gli operatori economici danneggiati dall'emergenza Covid-2019, basato sull'intero peggioramento del risultato economico delle imprese, come previsto dal decreto Sostegni-bis (DI n. 73/2021). La finestra temporale per l'invio delle istanze si apre oggi, 29 novembre, e termina il 28 dicembre 2021. L'erogazione delle somme è stata autorizzata dalla Commissione Ue. Le novità relative al contenuto informativo, alle modalità e ai termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del beneficio [nel provvedimento siglato il 29 novembre 2021](#), dal direttore dell'Agenzia, Ernesto Maria Ruffini che approva, fra l'altro, [il modello per l'istanza](#), [le istruzioni per la compilazione](#) e [le specifiche tecniche](#). Contestualmente, online, sul sito delle Entrate e su questa rivista, anche la guida dedicata "Il contributo a fondo perduto perequativo".

Il provvedimento fa seguito alla registrazione presso la Corte dei conti, in data 24 novembre, del decreto del 12 novembre 2021 con cui il ministro dell'Economia e delle Finanze ha fissato le percentuali e criteri attuativi per l'erogazione del contributo. Successivamente alla presentazione anticipata – fissata al 30 settembre 2021 - delle dichiarazioni dei redditi contenenti il risultato economico d'esercizio relativo all'anno 2020, infatti, sono state compiute le stime previste dalla norma istitutiva del contributo, propedeutiche alla fissazione delle percentuali di peggioramento minimo del risultato economico 2020 rispetto a quello del 2019 e delle percentuali di determinazione del contributo spettante, in base alle risorse finanziarie stanziare.

### **Di cosa si tratta**

Introdotta dal decreto "Sostegni-bis" (articolo 1, commi da 16 a 27 del DI n. 73/2021), il contributo a fondo perduto "perequativo" è destinato ai soggetti i soggetti titolari di partita Iva che svolgono in Italia attività d'impresa, di lavoro autonomo e agraria con ricavi 2019 fino a 10 milioni di euro e che hanno subito un peggioramento minimo del 30% tra il risultato economico d'esercizio del periodo d'imposta 2020 e quello del 2019.

Il contributo prevede che la data di attivazione limite della partita Iva sia il 26 maggio 2021 e ripropone le usuali esclusioni: soggetti cessati alla stessa data, enti pubblici, intermediari finanziari e società di partecipazione.

A differenza dei precedenti, il contributo perequativo non si basa sul calo di un mese o di una media mensile di fatturato e corrispettivi, ma sul peggioramento dell'intero risultato economico d'esercizio subito durante il periodo di massima pandemia coincidente con l'anno 2020. Il nuovo contributo può essere definito "a conguaglio" in quanto il legislatore ha previsto di defalcare dal peggioramento subito i contributi a fondo perduto dell'emergenza Covid-19 già percepiti dagli operatori economici. Con questo meccanismo di determinazione vengono quindi perequate le differenze di accesso e di quantum dei precedenti contributi, istituiti con la rapidità delle fasi acute dell'emergenza in base a considerazioni previsionali.

Alla base di calcolo determinata come differenza tra il risultato economico d'esercizio 2019 e quello 2020, poi diminuita dai contributi a fondo perduto già percepiti, deve essere applicata una diversa percentuale (30%, 20%, 15%, 10% e 5%) in base alla fascia di ricavi 2019 del soggetto richiedente. Non vi è importo minimo del contributo, mentre quello massimo è di 150mila euro.

Gli operatori economici avranno trenta giorni di tempo per l'invio delle istanze, a partire dal 29 novembre e fino al 28 dicembre 2021.

L'istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione (comunque non oltre il 30 settembre 2021).

### **Il modello dell'istanza**

Al provvedimento sono allegati il modello dell'istanza per la richiesta del contributo e le istruzioni di compilazione.

Oltre ai dati identificativi del richiedente, il modello prevede la sezione dedicata ai requisiti necessari per accedere al contributo, dove il richiedente deve attestare di non essere un soggetto escluso e indicare la

fascia di ricavi 2019, il risultato economico dell'esercizio 2019 e dell'esercizio 2020 e l'importo complessivo dei contributi a fondo perduto già percepiti.

Per quanto riguarda gli importi dei due risultati economici di esercizio, il provvedimento del direttore dell'Agenzia del 4 settembre 2021 ha individuato i campi delle corrispondenti dichiarazioni dei redditi da prendere in considerazione.

Il contributo perequativo è classificabile tra gli aiuti di Stato della sezione "3.1 – Aiuti di importo limitato", la cui erogazione deve avvenire nel rispetto delle regole del cosiddetto "Temporary Framework" (Comunicazione della commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche); il richiedente deve quindi verificare di non aver superato il limite massimo di aiuti previsto da tale sezione e – se ne ha i requisiti e ne richiede l'applicazione – anche dalla sezione "3.12 - Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti".

A tal fine il richiedente deve compilare le sezioni dell'istanza dedicate agli aiuti di Stato, indicando in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio i seguenti elementi: il possesso dei requisiti previsti per le sezioni di aiuti che gli si applicano, la condizione che emerge dalla verifica di mancato superamento dei limiti massimi, l'elenco degli aiuti ricevuti (quadro A), i codici fiscali dei soggetti che appartengono all'impresa unica (quadro B) e i dati relativi alla fruizione di aiuti aventi ad oggetto l'Imu (quadro C).

Nel caso in cui con il contributo perequativo che richiede, il contribuente si trovi a superare l'importo massimo previsto per la sezione 3.1, nell'istanza deve indicare il minor importo di contributo richiesto, rideterminato al fine di non superare il tetto massimo di aiuti.

Nel modello di istanza è prevista anche la scelta della modalità di erogazione del contributo, tra l'accredito in conto corrente e il riconoscimento come credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

#### **La presentazione dell'istanza**

Per la predisposizione e l'invio dell'istanza, gli operatori economici possono avvalersi dei propri intermediari già delegati al loro cassetto fiscale oppure al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche" del portale "Fatture e Corrispettivi". In assenza di queste deleghe, è possibile conferire all'intermediario lo specifico incarico di presentare per proprio conto l'istanza al contributo perequativo.

Richiedenti e intermediari potranno compilare e trasmettere le istanze con la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia all'interno del portale "Fatture e corrispettivi" a partire dal giorno 30 novembre e fino al 28 dicembre 2021 oppure mediante un software che generi il file realizzato in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento, con il successivo invio tramite desktop telematico a partire dal giorno 29 novembre e fino al 28 dicembre 2021.

Nel caso in cui sia stato commesso un errore nei dati indicati sull'istanza presentata e il contributo non sia già stato riconosciuto, il richiedente può presentare una nuova istanza sostitutiva entro il termine del 28 dicembre 2021. L'invio della rinuncia è riservato ai casi in cui il contributo richiesto non sia spettante e può essere inviata anche dopo il 28 dicembre 2021.

#### **Controllo delle istanze ed erogazione del contributo**

Il provvedimento illustra le modalità di elaborazione e controllo delle istanze da parte dell'Agenzia: con i primi controlli viene presa in carico la richiesta e con un'ulteriore elaborazione si giunge al riconoscimento del contributo perequativo spettante.

Se i dati contenuti nell'istanza non vengono riscontrati dall'Agenzia, l'elaborazione si conclude con lo scarto motivato.

Uno dei principali controlli previsti, come da norma e decreto Mef, è la verifica che i risultati economici di esercizio relativi al 2019 e 2020 siano indicati nelle dichiarazioni dei redditi validamente presentate ed eventualmente integrate entro il 30 settembre 2021 o, se ne deriva un contributo spettante inferiore, anche da eventuali integrative o correttive presentate successivamente.

I richiedenti e gli intermediari delegati possono seguire ogni fase del processo mediante la consultazione delle ricevute all'interno dell'area riservata del sito dell'Agenzia e la consultazione dell'esito all'interno del portale "Fatture e corrispettivi".

Dopo l'erogazione del contributo l'Agenzia esegue un controllo dei dati, inclusi quelli delle fatture elettroniche dei corrispettivi telematici, delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva, nonché dei dati delle dichiarazioni Iva.

Nel caso in cui i contributi non siano spettanti, la stessa Agenzia procede alle attività di recupero, irrogando le relative sanzioni (articolo 13, comma 5, del Dlgs n. 471/1997) e gli interessi (articolo 20 del Dpr n.

602/1973). Resta ferma, inoltre, se ricorrono i presupposti, l'applicabilità delle disposizioni sull'indebita percezione di erogazioni a danno dello stato previste dall'articolo 316-ter del codice penale.

Fonte FiscoOggi.it

## **Bonus tessile e moda, ultimo atto: il codice tributo per usufruirne**

*Con due documenti di prassi, l'Agenzia delle entrate istituisce la combinazione per sfruttare in F24 uno sconto fiscale ancora in corsa e sopprime quella ormai inservibile per scadenza dei termini*

Dopo la norma (articolo 48-bis, DI n. 34/2020) – che ha previsto un credito d'imposta in favore degli esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria – e i provvedimenti attuativi, che hanno individuato le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta (vedi articolo ["Tax credit "Tessile, Moda e Accessori" pronte le istruzioni per la fruizione"](#)) e la percentuale attraverso la quale quantificare l'agevolazione ([provvedimento del 26 novembre 2021](#)), il tax credit del DI "Rilancio" trova il suo codice tributo per essere utilizzato in compensazione ([risoluzione n. 65/E del 30 novembre 2021](#)).

Stabilito che l'ammontare massimo dello sconto fruibile è pari al credito d'imposta risultante dall'ultima comunicazione presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la detta percentuale, fissata al 64,2944%, troncando il risultato all'unità di euro, ciascun beneficiario può visualizzare il credito fruibile tramite il proprio cassetto fiscale e utilizzarlo in compensazione con il modello F24, indicando il codice tributo "6953" denominato "CREDITO D'IMPOSTA TESSILE, MODA E ACCESSORI – articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

Nella delega di pagamento va collocato nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno di riconoscimento del credito d'imposta, nel formato "AAAA".

### **Codice che viene, codice che va**

Contemporaneamente, con la [risoluzione n. 66/E](#), anch'essa del 30 novembre 2021, un altro bonus del DI "Rilancio" perde il suo codice identificativo, perché scaduto. Si tratta, in particolare del credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale di società e imprese di medie dimensioni, previsto dall'articolo 26, che è utilizzabile, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro il 30 novembre 2021". Pertanto, il codice tributo "6943", istituito con risoluzione n. 46/2021, è soppresso a decorrere dal 1° dicembre 2021.

Fonte FiscoOggi.it

## **Ammesse al 110%, se contabilizzate, le prestazioni del personale interno**

*Rientrano nell'agevolazione, inoltre, gli "ulteriori" costi sostenuti dall'ente ex IACP per le funzioni di Stazione appaltante, in quanto direttamente correlati agli interventi che danno diritto alla detrazione*

Il Superbonus spetta anche nel caso in cui i lavori agevolabili sono effettuati da un ente pubblico economico ex IACP avvalendosi, per le prestazioni di progettazione, verifica e validazione dei progetti, di direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo dei lavori, di personale interno, a condizione che i relativi costi siano debitamente documentati o rilevati almeno nella contabilità interna.

Lo afferma l'Agenzia [nella risposta n. 795 del 30 novembre](#), fornita a un ente nato dalla trasformazione e riorganizzazione degli IACP, soggettivamente rientrante tra i destinatari della maxi detrazione, perché istituito "nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica". L'istante, infatti, gestisce, per conto dei Comuni del territorio nel quale opera, immobili di loro proprietà adibiti a edilizia residenziale pubblica.

A tale proposito chiede lumi sull'ammissibilità alla detrazione dei costi tecnici connessi alla progettazione e realizzazione delle opere di recupero e qualificazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti. In particolare, vuole sapere se le prestazioni per la progettazione, per la verifica e validazione dei progetti, per la direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza, per il collaudo dei lavori, possano essere riconosciute tra i costi agevolabili, pur se svolte da dipendenti degli ex IACP.

In aggiunta, chiede di poter far rientrare nel Superbonus anche le spese sostenute in qualità di Stazione appaltante, ad esempio, quelle per l'indizione e l'espletamento della gara di appalto, e quali siano le modalità di fatturazione.

Attraverso il riepilogo delle disposizioni normative e di prassi attinenti al quesito posto, cioè gli [articoli 119 e 121 del DL "Rilancio"](#) e [le circolari 24 e 30 del 2020](#), l'Agenzia, innanzitutto, appura la sussistenza del requisito soggettivo: l'istante lo possiede, in quanto organismo avente le stesse finalità sociali degli IACP. Poi, chiamando in causa la richiamata circolare n. 30/2020, conferma che sono agevolabili tutte le "altre spese" caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione.

In altre parole, l'Amministrazione ritiene che il Superbonus spetti anche nel caso in cui le prestazioni relative alla progettazione, alla verifica e validazione dei progetti, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza e al collaudo dei lavori, siano svolte da dipendenti dell'ente, specificando che le correlate spese devono essere debitamente documentate o rilevate almeno nella contabilità interna.

Riguardo, infine, alla possibilità di ammettere all'agevolazione anche gli "ulteriori" costi relativi alle prestazioni a carico dell'istante, per le funzioni di Stazione appaltante (costi per l'indizione e l'espletamento della gara di appalto, per le commissioni e per i seggi di gara, per la pubblicazione di bandi e avvisi, eccetera), in linea con quanto appena detto, ammette che, essendo gli stessi caratterizzati da un'immediata e necessaria correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione in quanto obbligatori e prodromici alla realizzazione degli stessi, nulla osta al loro riconoscimento.

Fonte FiscoOggi.it

## **Bonus “Teatri e Spettacoli”: pronto il codice per ottenerlo**

*Va utilizzato, tramite il modello F24 con modalità telematiche, esclusivamente in compensazione da parte dei beneficiari riconosciuti*

Con [la risoluzione n. 67/E del 30 novembre 2021](#) arriva il codice tributo “6952” per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto alle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019.

L’indennizzo, [introdotto dall’articolo 36-bis del decreto “Sostegni”](#), è pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per la realizzazione di attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche se hanno avuto luogo utilizzando a tale scopo sistemi digitali (vedi articolo [“DI Sostegni post conversione - 5: bonus spettacoli, anche in streaming”](#)).

Con il [provvedimento dell’11 ottobre 2021](#) firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono state individuate le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta (vedi articolo [“Bonus “Teatro e Spettacoli”: le comunicazioni dal 14 ottobre”](#)), mentre il [successivo provvedimento direttoriale del 26 novembre 2021](#) ha stabilito la percentuale da utilizzare per quantificare l’agevolazione. L’ammontare massimo del bonus fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale, fissata al 4,1881%, troncando il risultato all’unità di euro.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, così determinato, nel proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e utilizzarlo in compensazione con il modello F24, indicando il codice tributo “6952”, denominato **“CREDITO D’IMPOSTA TEATRI E SPETTACOLI – articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”**.

Al momento della compilazione della delega di pagamento il codice tributo andrà inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o, qualora il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Fonte FiscoOggi.it

### **Quesito: Trasferimento per lavoro e detrazione interessi passivi sul mutuo**

*Per motivi di lavoro ho dovuto lasciare la mia abitazione, per l'acquisto della quale ho stipulato un mutuo, e trasferirmi in altro Comune. Posso continuare a detrarre gli interessi passivi del mutuo se l'ho concessa in locazione a titolo oneroso a terzi?*

Per usufruire della detrazione del 19% degli interessi passivi per mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di una unità immobiliare, la legge prevede che la stessa sia adibita ad abitazione principale, cioè deve trattarsi dell'abitazione nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente ([articolo 15, comma 1, lett. b del Tuir](#)).

La stessa norma, poi, dispone che non si ha più diritto alla detrazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è variata la dimora abituale e specifica anche alcune deroghe a questo principio generale.

Tra queste, sottolinea che la detrazione non si perde qualora il trasferimento della dimora abituale in un altro Comune sia dovuto a motivi di lavoro (l'eccezione vale anche in caso di trasferimento in un Comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro). La deroga non si applica più, tuttavia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui vengono meno le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale ([circolare n. 21/2010, risposta 4.5](#)).

Infine, il trasferimento per motivi di lavoro non comporta la perdita della detrazione degli interessi passivi per l'acquisto dell'abitazione principale anche quando l'immobile viene dato in locazione ([circolare n. 15/2005, punto 4.5](#)).

Fonte FiscoOggi.it